

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. C. 3428 Aprea (*Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 87

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni. Nuovo testo C. 54 Realacci (Parere alle Commissioni riunite V e VIII) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni*) 88

ALLEGATO (*Parere approvato dalla Commissione*) 90

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 89

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti 89

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.
C. 3428 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2010.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, rileva che lo svolgimento delle audizioni è stato proficuo, permettendo l'acquisizione di elementi utili ai fini del successivo esame del provvedimento. Propone quindi di proseguire in Comitato ristretto l'esame della proposta di legge in discussione. Ritiene che si potrà giungere così all'approvazione di una piccola legge che avrà peraltro una valenza strategica, in un momento in cui il settore della cultura è in estrema sofferenza.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la proposta della collega De Biasi, rilevando l'importanza di un provvedimento il quale, come nel caso della proposta di legge Carlucci-De Biasi sullo spettacolo dal vivo, potrà trovare un'approvazione *bipartisan*.

Paola GOISIS (LNP) condivide il provvedimento in esame, rilevando soprattutto che non verrà prevista alcuna norma penalizzante per il settore dei circhi.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con il provvedimento in esame e con la proposta di procedere al seguito del relativo esame in Comitato ristretto.

Valentina APREA, *presidente*, alla luce della proposta del relatore, propone la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 febbraio 2011. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni.

Nuovo testo C. 54 Realacci.

(Parere alle Commissioni riunite V e VIII).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 febbraio 2011.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato*).

Emerenzio BARBIERI (PdL), ove possibile, riterrebbe opportuno trasformare l'osservazione di cui alla lettera *a*) in condizione.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che si tratta di una materia in cui la competenza della Commissione legittima la previsione di un'osservazione, ma non di una condizione.

Rosa DE PASQUALE (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Si tratta di un testo – che scaturisce dall'esame svolto nelle precedenti legislature XIV e XV –, volto a sostenere i piccoli comuni, anche favorendo lo svolgimento *in loco* di servizi pubblici essenziali che riducano lo spopolamento del territorio. Precisa, in particolare, che la proposta di parere riprende quella già approvata dalla Commissione cultura nella passata legislatura, come correttamente ricordato dalla relatrice.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) ritiene che la normativa in esame consenta di salvaguardare realtà importanti del territorio nazionale, anche per avere un migliore funzionamento dell'apparato amministrativo. Prende atto peraltro che la proposta di parere prevede la soppressione dell'articolo 8 relativo all'organizzazione degli istituti scolastici. Chiede al riguardo chiarimenti al relatore, preannunciando il voto favorevole sulla proposta di parere.

Erica RIVOLTA (LNP), *relatore*, conferma che la soppressione dell'articolo 8 è legata all'esigenza di avere nella materia specifica una normativa sistematica, come ricordato nella premessa alla proposta di parere. Intende inoltre rassicurare il collega Barbieri sull'impegno delle Commissioni di merito a dare seguito alla proposta

di parere della Commissione cultura, anche per quanto riguarda le osservazioni.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 febbraio 2011.

Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi e stadi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale. C. 2800, approvata in un testo unificato dalla 7^a Commissione permanente del Senato, C. 1255 Giancarlo Giorgetti, C. 1881 Lolli, C. 2251 Frassinetti e C. 2394 Ciocchetti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.55.

ALLEGATO

**Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni
(Nuovo testo C. 54 Realacci)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 54 Realacci e abbinate, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni;

evidenziato che un analogo testo è stato esaminato nel corso della XV legislatura, pervenendo all'approvazione di un parere con condizioni nella seduta del 29 marzo 2007;

in riferimento all'articolo 3, comma 4, tenuto conto che le attività di conservazione e protezione del patrimonio culturale sono, a norma dell'articolo 3 del Codice dei beni culturali, ascrivibili alle funzioni di tutela e che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del medesimo codice ciascun ente territoriale – Stato, Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane – ha l'obbligo di provvedere ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale ad essi pertinente;

rilevato, in ordine all'articolo 3, comma 7, che il riferimento fatto alla lettera *d*) dell'articolo 135, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non appare corretto, poiché è ingiustificato nel merito riferirsi solo alla lettera *d*) e non anche alle altre lettere del medesimo comma 4 dell'articolo 135 citato;

evidenziato che, all'articolo 4, il concorso finanziario della regione dovrebbe essere obbligatorio e, se necessario, anche assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;

considerato inoltre che l'articolo 5, comma 3, prevede la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, stabilendo che i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, anche per la valorizzazione delle tradizioni *culturali locali*, senza peraltro che ciò sia riconducibile all'attività tipica delle suddette imprese;

tenuto conto, altresì, che l'articolo 8 reca una disciplina generale che andrebbe definita con un intervento normativo di natura sistematica, visto che si stabilisce che le regioni e gli enti locali possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, prevedendo altresì che, nel caso di chiusura o accorpamento di uffici scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato e gli enti territoriali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti;

rilevato in ogni caso che le medesime convenzioni di cui al citato articolo 8, da stipularsi con lo Stato, in ogni caso, non devono e non possono in alcun modo pregiudicare il mantenimento dei normali livelli del rapporto alunni/classe

ed alunni/docente. Pertanto, tali convenzioni dovrebbero necessariamente assicurare il finanziamento aggiuntivo, eventualmente necessario per la stipula della convenzione stessa;

considerato, infine, che nel provvedimento manca qualsiasi previsione volta ad agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sopprimere all'articolo 3, il comma 7, che appare incongruo rispetto al testo del progetto di legge in esame, visto che non è coerente il riferimento normativo all'articolo 135, comma 4, lettera *d*) del decreto legislativo n. 42 del 2004;

2) sopprimere, all'articolo 5, comma 3, le parole: « e culturali », poiché si tratta di una materia che non è di competenza delle imprese agricole;

3) appare necessario sopprimere l'articolo 8, poiché reca una disciplina di carattere generale il cui coordinamento con l'attuale assetto organizzativo degli uffici scolastici regionali è già disciplinato con un intervento normativo di carattere sistematico;

4) all'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: « e il Ministro per i beni e le

attività culturali » con le seguenti « , il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca »;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di sopprimere all'articolo 3, il comma 4, in considerazione del suo contrasto con principi istituzionali in materia di beni culturali, di cui all'articolo 117, Cost., comma 2, lettera *s*), come attuati dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; nonché con i principi costituzionali in materia di rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, ai sensi dell'articolo 7, Cost., come attuati attraverso i Patti lateranensi del 1929, la successiva modifica del 1984 e le relative intese attuative tra le quali il decreto del Presidente della Repubblica del 4 febbraio 2005, tenuto conto, altresì, che l'ipotizzata copertura finanziaria delle indicate convenzioni non è in alcun modo realizzabile con fondi assegnati al Ministero dei beni e le attività culturali;

b) appare opportuno prevedere all'articolo 4 il concorso obbligatorio finanziario della regione e assorbente l'intera quota necessaria prevista dall'intervento normativo;

c) valutino, infine, le Commissioni di merito l'opportunità di agevolare la diffusione delle manifestazioni culturali, dell'arte e dello spettacolo, in base alla quale prevedere che il Ministro dei beni e delle attività culturali promuova, d'intesa con la SIAE, un sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle manifestazioni e degli eventi artistici, culturali e dello spettacolo, promossi o patrocinati dai comuni con meno di 5000 abitanti, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alle fasce deboli delle popolazioni locali, necessaria per lo sviluppo delle indicate attività da parte dei suddetti comuni.